

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1997

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dell'ambiente**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa il 1° dicembre 1995, consta di due parti. Nella prima, aggiornando analogo strumento in vigore con la estinta Unione Sovietica, ci si impegna a dar vita ad una fitta rete di collaborazione scientifica e culturale, prevedendo anche agevolazioni per intese tra Ministeri, Università, Accademie scientifiche, centri di ricerca, imprese ed industrie. Può forse rilevarsi l'anomalia di intese tra singoli Ministeri che non passino attraverso i Ministeri degli affari esteri. Il giudizio globale è peraltro molto favorevole, tenendo anche conto della buona esperienza del passato con scambi di esperienze e partecipazioni qualificate a seminari e ricerche comuni, anche nei momenti di maggiore tensione politica Est-Ovest. Ricordo la partecipazione sovietica e americana nel prestigioso *meeting* di

fisici tenutosi a Roma per suggerire ai Governi - come fu fatto - modelli accettabili per i controlli del disarmo nucleare fino a quel momento rimasto bloccato proprio su questo punto. Ricordo che nel quadro dei rapporti con l'Accademia delle Scienze potremmo anche favorire l'andata a Mosca del Rabbino Steinsaltz (Istituto Talmudico di Gerusalemme) superando ostacoli prima insuperabili.

Con la seconda parte dell'Accordo, innovando in una materia finora poco recepita in quegli ordinamenti giuridici, si è ottenuta - naturalmente con reciprocità per noi facile - la tutela della proprietà intellettuale, venendo incontro a sollecitazioni di antica data degli ambienti interessati.

La Commissione si è espressa all'unanimità a favore di una rapida approvazione del disegno di legge.

ANDREOTTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1996, in lire 394 milioni per l'anno 1997 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno **1997**, in lire 394 milioni per l'anno **1998** ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1997**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 4.

*Identico.*

